





Documento metodologico e ricognitivo per gestione e presidio conflitto di interesse

Autovalutazione rischio frodi

Piano di azione "Rischio: Conflitti di interesse nel Comitato di valutazione in ambito attuazione Fondi FESR 2014/2020"

Nota EGESIF _10-0021-00 del 16/06/2014 della Commissione Europea

Versione 1: 30 settembre 2017

Versione 2: aggiornamento al 31 ottobre 2018

Indice generale

GESTIONE DELLE VERSIONI DEL DOCUMENTO	3
1. PREMESSA	
2. REFERENTE PREDISPOSIZIONE DEL DOCUMENTO	4
3. RIFERIMENTI NORMATIVI	
4. OBIETTIVO E AMBITO DI APPLICAZIONE	4
5. GESTIONE DEL RISCHIO CONFLITTO DI INTERESSE – INDIRIZZI	5
5.1 Modalità individuazione componenti	5
5.1.1 Componenti interni e loro selezione	
5.1.2 Componenti esterni e loro selezione	6
5.2 Composizione commissione di valutazione	10
5.3 Modulistica	11
5.3.1 Dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà relativa alla insussistenza di conflitto	di di
interessi e Dichiarazione sostitutiva di certificazione relativa alla assenza di condanne pen	ıali
per i reati previsti nel Capo I del Titolo II del Libro Secondo del Codice Penale	13
5.3.2 – Dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà relativa allo svolgimento di incaric	hi o
alla titolarità di cariche in enti di diritto privato regolati o finanziati dalla pubblica	
amministrazione o allo svolgimento di attività professionali	14
5.3.3 - Dichiarazione di cui alla Misura 8.1.13 del Piano Triennale di Prevenzione della	
Corruzione per il triennio 2016/2018 (P.T.P.C.) - Modulo C	
5.3.4 Comunicazione relativa alla decisione di astenersi, ai sensi dell'art. 6 del Codice di	
comportamento dei dipendenti della Giunta Regionale – Modulo B	
5.4 Adempimenti formali (ulteriori)	
5.5 Adempimenti normativi	
5.5.1 Pubblicazione ex art. 18, d.lgs. 33/2013	17
5.5.2 Pubblicazione ex art. 15, d.lgs. 33/2013	
5.5.3 Pubblicazione ex art. 53, comma 14, d.lgs. 165/2001	
5.5.4 Produzione dell'Attestazione di avvenuta verifica di insussistenza di situazioni, anc	
potenziali, di conflitto di interesse	19
5.5.5 Invio del provvedimento alla Corte dei Conti	20
6. PRESIDIO DEL CONFLITTO DI INTERESSE – AZIONI POSTE IN ESSERE /	
MONITORAGGIO	
Allegato 1	
Allegato 2	
Allegato 3	
Allegato 4	
Allegato 5	
Allegato 6	21

GESTIONE DELLE VERSIONI DEL DOCUMENTO

Versione	Data	Descrizione delle principali modifiche
1	30/09/2017	
2	31/10/2018	Rivisitazione modulistica
		• Aggiornamento informativa privacy ai sensi dell'art. 13
		GDPR 2016/679
		• Disposizioni più dettagliate in riferimento alle procedure
		di costituzione delle commissioni

1. PREMESSA

La Commissione Europea [COM(2011) 308, Bruxelles, 06/06/2011] riconosce che il fenomeno della corruzione, seppur con natura ed entità variabili, nuoce a tutti gli Stati membri dell'UE e all'UE nel suo insieme. Provoca danni finanziari diminuendo i livelli di investimento, impedendo il buon funzionamento del mercato interno e riducendo le finanze pubbliche; causa danni sociali poiché i gruppi della criminalità organizzata vi ricorrono per commettere altri gravi reati.... Inoltre, se non affrontato, il fenomeno della corruzione può minare la fiducia nelle istituzioni democratiche e indebolire la credibilità dei dirigenti pubblici.

In particolare, con riguardo alla gestione finanziaria e al controllo dei programmi operativi relativi ai fondi SIE (Fondi Strutturali e di Investimento Europeo), la Commissione Europea invita le Autorità di Gestione (AdG) ad *adottare un approccio proattivo*, *strutturato e mirato nella gestione dei rischi di frode*.

A tal fine, la stessa Commissione, ha proposto alle AdG lo strumento dell'**Autovalutazione dei rischi di frode** concernente la probabilità e l'impatto dei rischi di frode specifici e ampiamente noti, relativamente a tre processi fondamentali individuati quali:

- ➤ la selezione dei richiedenti (o, più specificamente, "Selezione dei candidati da parte delle Autorità di Gestione")
- ➤ l'attuazione dei progetti da parte dei beneficiari con particolare attenzione agli appalti pubblici e al costo del lavoro...
- la certificazione dei costi da parte dell'Autorità di gestione e pagamenti....

Nell'ambito del processo Selezione dei candidati da parte delle Autorità di Gestione, lo strumento Autovalutazione rischi frode colloca, tra altri, il rischio *Conflitti di interesse nel comitato di valutazione (SR1)* per il quale viene richiesto alle AdG di mettere in atto dei controlli indicati dalla CE o individuati dalla stessa AdG.

L'AdG POR FESR 2014/2020 del Piemonte, nel proprio documento "Autovalutazione dei rischi di frode – Piano d'azione per l'adozione di misure antifrode efficaci e proporzionate" (versione del 28/04/2017) ha ritenuto utile individuare quale azione di controllo la:

Definizione di indirizzi operativi per la gestione e il presidio del conflitto di interesse - Documento metodologico e ricognitivo (controllo in programma: C) la cui risultante è costituita, appunto, dal documento in oggetto.

2. REFERENTE PREDISPOSIZIONE DEL DOCUMENTO

Il Referente della predisposizione del documento è il Responsabile del Settore Gestione Amministrativa e Finanziaria - Direzione Competitività del Sistema Regionale.

3. RIFERIMENTI NORMATIVI

- Reg. (UE) n. 1303/2013 art. 125, comma 4, lettera c);
- Nota EGESIF 10-0021-00 del 16/06/2014 della Commissione Europea;
- D.lgs. 165/2001, art. 7 (Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche);
- D.G.R. n. 28-1337 del 29/12/2010 (Direttiva generale alle Direzioni regionali ex art. 16 comma 2, lett. a) L.R. 28 luglio 2008 n. 23 per l'affidamento di incarichi individuali esterni);
- Reg. UE 2016/679 "Regolamento del Parlamento Europeo relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (Regolamento generale sulla protezione dei dati)";
- D.lgs. 101/2018 "Disposizioni per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016";
- D.G.R. n. 14-6847 del 18/05/2018 "Adempimenti in attuazione del Regolamento (UE) 2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati). Revoca D.G.R. n. 1-11491 del 03/06/2009";
- D.G.R. n. 1-7574 del 28/09/2018 "Adempimenti in attuazione del Regolamento UE 2016/679. Designazione degli incaricati e istruzioni operative. Disposizioni procedurali in materia di incidenti di sicurezza e di violazione di dati personali (Data Breach), adozione del relativo registro e modello di informativa".

4. OBIETTIVO E AMBITO DI APPLICAZIONE

Nell'ambito del processo di risk management¹, obiettivo del documento è quello di fornire a funzionari e dirigenti, principi di riferimento, disposizioni e modulistica, il più possibile efficaci, per l'espletamento delle procedure di selezione dei componenti i comitati di valutazione al fine di gestire e presidiare potenziali conflitti di interesse.

¹ Il **risk management** è inteso come un insieme coordinato e sistemico di azioni, iterative e continuamente aggiornate, funzionale al rispetto degli obiettivi di un'organizzazione, volto a identificare e gestire rischi di diversa natura, con lo scopo di creare e preservare valore per l'amministrazione e per gli stakeholder.

I componenti tali comitati ricoprono, infatti, un ruolo estremamente delicato poiché sono chiamati a esaminare/valutare gli interventi candidati al fine di ammetterli o meno a contributo comunitario.

5. GESTIONE DEL RISCHIO CONFLITTO DI INTERESSE - INDIRIZZI

Gestire il rischio del conflitto di interesse significa agire sulla probabilità di accadimento dell'evento e/o sulle sue conseguenze negative (intese quali *maladministration* o, nei casi più gravi, quali corruzione).

5.1 Modalità individuazione componenti

I comitati di valutazione differiscono nella composizione a seconda delle professionalità necessarie rispetto alla tipologia di intervento da valutare. Possono quindi essere costituiti da componenti interni (funzionari) e da componenti esterni all'Amministrazione.

5.1.1 Componenti interni e loro selezione

I componenti interni possono essere funzionari della Direzione Competitività del Sistema Regionale e, a seconda della competenza, di altre Direzioni regionali nonché personale dell'OI (Organismo Intermedio).

Tale modalità di composizione tiene conto, in particolare, delle prescrizioni di cui alla **Misura 8.2.4** (*Integrazione delle commissioni formate per l'aggiudicazione di lavori, servizi, forniture o per l'attribuzione di contributi, sovvenzioni, sussidi, ausili finanziari, nonché per l'attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone fisiche ed enti privati) del Piano di Prevenzione della Corruzione (P.T.P.C.) della Regione Piemonte per il triennio 2016-2018. (Tale Misura è stata riconfermata all'interno del P.T.P.C. regionale – sia per il triennio 2017/2019 che per il triennio 2018/2020).*

La Misura stabilisce infatti che spetta ai Direttori assicurare la presenza, nelle suddette commissioni, di un funzionario del proprio staff o di un funzionario appartenente a Settore diverso da quello che ha la titolarità del procedimento.

Il funzionario designato dal Direttore partecipa alla commissione senza diritto di voto e può assumere anche, ma non necessariamente, le funzioni di segretario verbalizzante.

Laddove le commissioni siano composte da funzionari di altre Direzioni rispetto a quella titolare del procedimento o da rappresentanti dell'Organismo Intermedio o da soggetti esperti esterni, anche nell'ipotesi in cui costoro abbiano diritto di voto, lo scopo della misura è ritenuto raggiunto.

<u>La selezione deve avvenire</u> nel rispetto del **principio della separazione delle funzioni** di cui all'art. 72, lettera b), del Regolamento (UE) n. 1303/2013. Non devono quindi mai sovrapporsi né alternarsi la funzione gestionale e quella di controllo.

In secondo luogo, si deve tener conto delle capacità tecniche, professionali e dell'esperienza acquisite dal funzionario.

In ogni caso, deve essere assicurata, per quanto possibile considerato il numero contenuto di personale che vanta adeguata formazione ed esperienza, la rotazione dei componenti.

5.1.2 Componenti esterni e loro selezione

Si premette la disposizione di cui all'art. 7, comma 6, <u>d.lgs. 165/2001:</u> "... per specifiche esigenze cui non possono far fronte con personale in servizio, le amministrazioni pubbliche possono conferire esclusivamente incarichi individuali, con contratti di lavoro autonomo, ad esperti di particolare e comprovata specializzazione anche universitaria,..."

<u>La selezione può avere</u> luogo secondo le **seguenti opzioni alternative:**

A	ricerca interna di professionalità	+	selezione tramite avviso pubblico
В	ricerca interna di professionalità	+	selezione tramite albi/elenchi

→ Relativamente alla opzione:

A	ricerca interna di professionalità	+	selezione tramite avviso pubblico
---	------------------------------------	---	-----------------------------------

occorre porre in essere le seguenti attività:

a) accertamento preliminare dell'impossibilità oggettiva di utilizzare le risorse umane all'interno dell'Amministrazione

La Direttiva generale alle Direzioni regionali (cfr. paragrafo 4.), stabilisce, tra l'altro, che la direzione che intende conferire l'incarico deve: "verificare l'inesistenza qualitativa e quantitativa, all'interno sia della propria struttura che delle altre direzioni regionali, della figura professionale idonea allo svolgimento dell'incarico"². Tale inesistenza deve essere accertata per mezzo di una reale ricognizione da effettuarsi presso tutte le altre direzioni regionali anche a mezzo richiesta via posta elettronica.

Nell'ambito della programmazione dell'attività amministrativa, laddove sia possibile individuare a priori le macroaree di specializzazione/competenza professionale necessarie in un arco temporale definito, è possibile effettuare la ricerca interna di professionalità in modalità "pluricomprensiva", ovvero, ricercare, attraverso un'unica nota, diverse figure professionali precisando, quanto più possibile, l'attività di riferimento e la data di validità della ricerca stessa (da non confondersi col termine assegnato al personale per far pervenire la propria candidatura).

Di tale modalità verrà dato atto sia nei provvedimenti amministrativi di affidamento incarico sia nei bandi laddove si faccia riferimento alla composizione delle commissioni di valutazione.

² Cfr. art. 2, "Direttiva generale alle Direzioni regionali ex art. 16, comma 2, lett. a) L.R. 28 luglio 2008 n. 23 per l'affidamento di incarichi individuali esterni.

b) individuazione delle professionalità attraverso avviso pubblico

Accertata l'inesistenza, all'interno della propria struttura, delle figure professionali idonee allo svolgimento dell'incarico e l'impossibilità oggettiva di utilizzare le risorse umane già disponibili ed in servizio all'interno dell'Ente, la Direzione regionale predispone un **avviso pubblico**³ nel quale sono evidenziati i seguenti elementi:

1	definizione circostanziata dell'oggetto dell'incarico con riferimento agli obiettivi dell'amministrazione
2	modalità di esecuzione dell'incarico e tipo di rapporto
3	indicazione degli specifici requisiti culturali e professionali richiesti per lo svolgimento delle prestazioni
4	durata dell'incarico
5	luogo dell'incarico
6	compenso adeguatamente determinato
7	indicazione del responsabile del procedimento
8	indicazione di un congruo termine, non inferiore a venti giorni, riducibili in casi di urgenza, per la presentazione dei curricula
9	indicazione del termine entro il quale sarà resa nota la conclusione della procedura
10	indicazione dei criteri per l'effettuazione della comparazione

L'avviso deve essere pubblicato nel sito istituzionale dell'Ente, nella Sezione Bandi e Finanziamenti – Avvisi pubblici (http://www.regione.piemonte.it/bandipiemonte/cms/avvisi).

c) esperimento procedura comparativa

Gli incarichi sono conferiti tramite procedure di selezione con comparazione dei curricula professionali degli esperti esterni, seguiti, ove ritenuto opportuno, da colloquio con i candidati⁴. La Direzione regionale procede alla valutazione dei curricula presentati anche attraverso una commissione appositamente costituita da rappresentanti della struttura che utilizzerà la collaborazione

Della procedura di valutazione si redige un sintetico verbale conservato agli atti della Direzione. Nell'ipotesi in cui la procedura di selezione vada deserta, è possibile procedere con affidamento diretto purché vengano rispettati i requisiti previsti nell'avviso pubblico.

Si precisa che gli adempimenti sopra descritti, di cui alle lettere: a), b) e c) <u>sono di competenza della Direzione Competitività del Sistema Regionale.</u>

³ Cfr. art. 3, "Direttiva generale alle Direzioni regionali ex art. 16, comma 2, lett. a) L.R. 28 luglio 2008 n. 23 per l'affidamento di incarichi individuali esterni".

⁴ Cfr. art. 4, Direttiva generale alle Direzioni regionali ex art. 16, comma 2, lett. a) L.R. 28 luglio 2008 n. 23 per l'affidamento di incarichi individuali esterni".

Come risulta, infatti, dalla *Mappatura dei procedimenti amministrativi* da ultimo effettuata a novembre 2018, la titolarità del procedimento amministrativo "Affidamento incarichi di consulenza/ collaborazione" è in capo al Direttore Competitività del Sistema Regionale.

→ Relativamente alla opzione:

В	ricerca interna di professionalità	+	selezione tramite albi/elenchi
---	------------------------------------	---	--------------------------------

occorre porre in essere le seguenti attività:

a) accertamento preliminare dell'impossibilità oggettiva di utilizzare le risorse umane all'interno dell'Amministrazione

Si richiama, per intero, quanto già esposto nel punto a) della precedente opzione A.

b) individuazione delle professionalità tramite albi/elenchi

E' possibile individuare la professionalità mediante selezione all'interno di albi/elenchi predisposti da altre amministrazioni purché le stesse assicurino il rispetto dei criteri e delle procedure atte a garantire la selezione pubblica degli idonei.

Tra questi si citano, a titolo esemplificativo:

- Albo degli esperti del MIUR (di cui all'art. 7, comma 1, del d.lgs. 297/1999);
- ➤ Albo degli esperti del MISE (di cui al D.M. 07/04/2006);
- Lista degli esperti della DG Ricerca della Commissione UE;
- Lista di esperti predisposta dagli Uffici delle Direzioni regionali o dalle Agenzie regionali.

In tale ipotesi, al fine di garantire il rispetto dei principi di imparzialità e di rotazione, è necessario <u>fissare a priori</u> il criterio che verrà adottato per la selezione del professionista. In alternativa è possibile avvalersi del criterio eventualmente fissato dall'amministrazione che ha curato la redazione dell'albo/elenco. **In ogni caso, deve esserne dato atto all'interno del provvedimento amministrativo di nomina.**

Si precisa che l'accertamento preliminare dell'impossibilità oggettiva di utilizzare le risorse umane all'interno dell'Amministrazione è di competenza della Direzione Competitività del Sistema Regionale mentre l'individuazione delle professionalità tramite albi/elenchi può essere riconosciuta ai Settori della Direzione in considerazione dell'attività specialistica da questi svolta.

In via eccezionale, la Direzione può conferire incarichi in via diretta, quindi, senza l'esperimento di procedure comparative allorché ricorra la seguente situazione:

attività comportante prestazione non comparabile, in quanto strettamente connessa alle abilità del prestatore d'opera o a sue particolari interpretazioni o elaborazioni⁵.

Adempimenti procedurali:

- gli adempimenti formali quali il provvedimento di affidamento incarico e quelli normativi di cui al successivo punto 6.5 sono in capo alla Direzione Competitività del Sistema Regionale
- l'adozione del provvedimento di costituzione della commissione di valutazione è in capo ai Settori competenti
- laddove il procedimento istruttorio sia delegato a Finpiemonte S.p.A. gli adempimenti connessi alla composizione delle commissioni di valutazione sono in capo a Finpiemonte stessa. Finpiemonte S.p.A. dovrà comunque garantire il rispetto delle procedure di cui al successivo punto 6.2.

sintesi:

	Provvedimento affidamento incarico di consulenza Commissione d valutazione		Adempimenti normativi connessi alla Trasparenza: Art. 18 d.lgs. 33/2013 Art. 15 d.lgs. 33/2013 Art. 53, comma 14, d.lgs. 165/2001 Attestazione insussistenza conflitto interessi
Direzione	X		X
Settori		X	

5.2 Composizione commissione di valutazione

Per ragioni di opportunità, volte a prevenire eventuali situazioni di conflitto, è necessario:

- costituire le commissioni di valutazione con numero dispari di componenti
- assicurare il principio di rotazione anche nell'individuazione del presidente della commissione
- individuare, sia nell'ipotesi di componenti interni che di componenti esterni, un componente supplente (a sostituzione dell'effettivo) nell'eventualità in cui quest'ultimo risulti essere in posizione di conflitto di interesse in relazione all'intervento o agli interventi da valutare

⁵ Cfr. art. 5, Direttiva generale alle Direzioni regionali ex art. 16, comma 2, lett. a) L.R. 28 luglio 2008 n. 23 per l'affidamento di incarichi individuali esterni".

5.3 Modulistica

L'incarico di componente della commissione di valutazione (sia interno che esterno) viene affidato previa acquisizione di alcune dichiarazioni specifiche:

- 5.3.1 Dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà relativa alla insussistenza di conflitto di interessi e Dichiarazione sostitutiva di certificazione relativa alla assenza di condanne penali per i reati previsti nel Capo I del Titolo II del Libro secondo del Codice penale.
- 5.3.2 Dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà relativa allo svolgimento di incarichi o alla titolarità di cariche in enti di diritto privato regolati o finanziati dalla pubblica amministrazione o allo svolgimento di attività professionali.
- 5.3.3 Dichiarazione di cui alla Misura 8.1.13 del Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione per il triennio 2016/2018 (P.T.P.C.) Modulo C.
- 5.3.4 Comunicazione relativa alla decisione di astenersi, ai sensi dell'art. 6 del Codice di comportamento dei dipendenti della Giunta Regionale Modulo B

Nel dettaglio:

5.3.1 Dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà relativa alla insussistenza di conflitto di interessi e Dichiarazione sostitutiva di certificazione relativa alla assenza di condanne penali per i reati previsti nel Capo I del Titolo II del Libro Secondo del Codice Penale.

Entrambe le dichiarazioni, da rendersi sia dai componenti interni che dai componenti esterni, sono state accorpate in un unico modulo, al fine di renderne più agevole la presentazione. Lo stesso, deve essere fornito a cura dell'Amministrazione/O.I.

In particolare, con riferimento alla Dichiarazione d'insussistenza di conflitto di interessi, il modulo è stato elaborato tenendo conto dei suggerimenti contenuti nel documento della Commissione Europea "Individuazione dei conflitti di interessi nelle procedure d'appalto nel quadro delle azioni strutturali - Guida pratica per i dirigenti" ed è volto a dichiarare:

- ➤ di non trovarsi, per quanto è dato di sapere, in condizione, anche potenziale, di conflitto di interessi con le attività che vengono affidate
- > che, per quanto a conoscenza, non esistono circostanze o fatti, passati o suscettibili di insorgere nel prossimo futuro, che potrebbero mettere in discussione l'indipendenza agli occhi di una qualsiasi delle parti
- > che qualora, nel corso dell'incarico, emergesse l'esistenza di un simile conflitto di interessi si provvederà immediatamente a comunicarlo al responsabile del procedimento.

Per queste finalità il Modulo, oltre a dover essere di volta in volta adattato a seconda della tipologia di commissione che si va a costituire (es: Comitato Tecnico di Valutazione e Monitoraggio, Gruppo

Tecnico di Valutazione della Sezione Commercio, ecc), dovrà contenere tutte le informazioni necessarie a rendere il dichiarante il più possibile edotto in merito alla dichiarazione che si appresta a rendere.

Con riferimento, invece, alla dichiarazione sostitutiva di certificazione (resa ai sensi dell'art. 35-bis del d.lgs. 165/2001⁸), questa deve essere prodotta da coloro che si apprestano a "fare parte delle commissioni per la scelta del contraente per ... la concessione o l'erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari nonché per l'attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere" ed è volta a dichiarare di non essere stati condannati, anche con sentenza non passata in giudicato, per i reati previsti nel Capo I del Titolo II del Libro secondo del Codice penale⁹.

Il modulo di cui sopra è predisposto in due versioni distinte a seconda che le dichiarazioni debbano essere presentate da componenti esterni (*Allegato 1*) o da componenti interni (*Allegato 2*). Nella prima ipotesi, infatti, è allegata l'informativa sul trattamento dei dati personali; nella seconda la stessa non si rende necessaria.

5.3.2 – Dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà relativa allo svolgimento di incarichi o alla titolarità di cariche in enti di diritto privato regolati o finanziati dalla pubblica amministrazione o allo svolgimento di attività professionali.

La dichiarazione relativa agli incarichi svolti, cariche ricoperte in enti di diritto privato regolati o finanziati dalla pubblica amministrazione, attività professionali svolte, resa nella forma della dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà *(Allegato 3)*, è prevista a carico dei componenti esterni ai sensi dell'art. 15, comma 1, lett. c) del d.lgs. 33/2013.

La norma stabilisce, infatti, che le pubbliche amministrazioni pubblicano e aggiornano, tra l'altro, anche i "dati relativi allo svolgimento di incarichi o la titolarità di cariche in enti di diritto privato regolati o finanziati dalla pubblica amministrazione o lo svolgimento di attività professionali".

5.3.3 - Dichiarazione di cui alla Misura 8.1.13 del Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione per il triennio 2016/2018 (P.T.P.C.) - Modulo C

Il Modulo C *(Allegato 4)* è previsto a carico di tutto il personale regionale (delle categorie, dirigenti, direttori), in attuazione degli artt. 5 e 6 del Codice di comportamento dei dipendenti del ruolo della Giunta della Regione Piemonte¹⁰.

⁸ L'articolo 35-bis, d.lgs. 165/2001è rubricato: "Prevenzione del fenomeno della corruzione nella formazione di commissioni e nelle assegnazioni agli uffici".

⁹ N.d.A. Il Capo I, Titolo II, Libro secondo del Codice Penale nonostante sia rubricato "Dei delitti dei pubblici ufficiali contro la Pubblica Amministrazione" disciplina sia reati commessi da pubblici ufficiali e incaricati di pubblico servizio, sia reati commessi da chiunque. In particolare, secondo certa dottrina, il componente di un comitato di valutazione è da considerarsi incaricato di pubblico servizio in quanto esprime una sua valutazione in merito ad una attività propria dell'amministrazione.

¹⁰ Codice di comportamento dei dipendenti del ruolo della Giunta della Regione Piemonte (approvato con DGR n. 1-602 del 24/11/2014, da ultimo modificato con DGR n. 1-1717 del 13/07/2015):

Consiste nella "Comunicazione relativa alla Misura 8.1.13 del Piano di Prevenzione della Corruzione: rapporti tra l'amministrazione ed i soggetti terzi" (Cfr. Circolare prot. n. 35/SA0001 del 30/12/2014). (Tale Misura è stata riconfermata all'interno del P.T.P.C. regionale – sia per il triennio 2017/2019 che per il triennio 2018/2020).

Con tale modulo il dipendente dichiara, in particolare, di <u>trovarsi o di non trovarsi</u> "in rapporto di parentela o affinità entro il secondo grado, convivenza more uxorio con i titolari o gli amministratori, o i soci o i dipendenti o comunque con il soggetto contraente o con il beneficiario di procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici di qualunque genere, relativamente ai procedimenti di propria competenza". A tale dichiarazione viene fatto seguire l'elenco dei procedimenti.

Secondo quanto previsto dalla sopracitata Misura 8.1.13 del P.T.P.C., il Modulo, nei casi in cui emergano le relazioni ivi contemplate, deve essere trasmesso, ai fini del monitoraggio, al Responsabile della Trasparenza e della Prevenzione della Corruzione (R.T.P.C.).

La suddetta dichiarazione va nuovamente resa nelle ipotesi di ampliamento dei procedimenti di competenza, nonché, nei casi in cui si verifichino variazioni rispetto a quanto dichiarato (quindi nelle ipotesi in cui si modifichi, in senso positivo la posizione del dipendente nei confronti dei soggetti terzi).

Articolo 5 – Interessi finanziari, conflitti di interesse

- 1. Fermi restando gli obblighi di trasparenza previsti da leggi o regolamenti, il dipendente, all'atto dell'assegnazione alla struttura regionale, sia in caso di assunzione, trasferimento o comando da altro ente o per mobilità interna, comunica per iscritto al dirigente e direttore cui è assegnato tutti i rapporti, anche per interposta persona, di collaborazione o consulenza, comunque denominati, con soggetti privati, ivi compresi società od enti senza scopo di lucro, in qualunque modo retribuiti, che lo stesso abbia o abbia avuto negli ultimi tre anni.
- 2. Si considerano potenziali quei conflitti nei quali gli interessi finanziari e non di un dipendente potrebbero confliggere o interferire con l'interesse pubblico connesso alle attività e funzioni allo stesso assegnate.
- 6. Per quanto concerne i direttori e i dirigenti si applicano le disposizioni di cui ai commi 5 e 6 dell'art. 13.

Articolo 6 – Obbligo di astensione

- 1. Il dipendente si astiene dal partecipare all'adozione di decisioni o ad attivita' che possano coinvolgere interessi propri, ovvero di suoi parenti, di affini entro il secondo grado, del coniuge o di conviventi, oppure di persone con le quali abbia rapporti di frequentazione abituale, ovvero di soggetti od organizzazioni con cui egli o il coniuge abbiano causa pendente o grave inimicizia o rapporti di credito o di debito significativi, ovvero interessi di soggetti od organizzazioni di cui sia tutore, curatore, procuratore o agente, ovvero interessi di enti, di associazioni anche non riconosciute, di comitati, di società di cui sia amministratore o gerente o dirigente o dipendente, nei casi in cui sia autorizzato ai sensi della normativa vigente, o nelle quali ricopra cariche sociali e/o di rappresentanza. Il dipendente si astiene in ogni altro caso in cui esistano gravi ragioni di convenienza. Il dipendente comunica la decisione di astenersi con la relativa motivazione.
- 2. Il dipendente deve effettuare le comunicazioni di cui all'art. 5 e quelle di cui all'art. 6 al dirigente responsabile della struttura di assegnazione non solo in caso di assunzione e assegnazione all'ufficio, ma anche in coincidenza con ogni eventuale trasferimento interno. Le comunicazioni devono essere altresì tempestivamente presentate in ogni caso di variazione delle situazioni disciplinate.
- 3. Il dirigente responsabile della struttura, o il direttore per il personale di staff, valutata la comunicazione, nel termine di cinque giorni lavorativi, deve rispondere per iscritto al dipendente. Nel caso in cui il dirigente/direttore ritenga non sussistente il conflitto lo comunica per iscritto con nota motivata. Nel caso in cui il dirigente/direttore ritenga sussistente il conflitto assegna l'incarico ad altro dipendente.

Per i dirigenti spetta ai direttori la valutazione di cui sopra, per i direttori la valutazione spetta al Responsabile della Prevenzione della Corruzione.

4. Le comunicazioni di astensione e le conseguenti valutazioni sono inviate dal dirigente/direttore che valuta l'astensione al Responsabile della Prevenzione della Corruzione, che ne cura la raccolta e comunque il monitoraggio.

In sintesi:

Dichiarazioni da presentarsi a cura del componente commissione di valutazione	conflitto di interessi e Dichiarazione	Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione per il triennio 2016/2018 (P.T.P.C.) - Modulo C	Dichiarazione incarichi svolti, cariche ricoperte in enti di diritto privato regolati o finanziati dalla pubblica amministrazione, attività professionali svolte
Componenti interni	X	X	
Componenti esterni	X		X

5.3.4 Comunicazione relativa alla decisione di astenersi, ai sensi dell'art. 6 del Codice di comportamento dei dipendenti della Giunta Regionale – Modulo B

Il Modulo B *(Allegato 5)* è previsto a carico di tutto il personale regionale (delle categorie, dirigenti, direttori), in attuazione dell'art. 6 del Codice di comportamento dei dipendenti del ruolo della Giunta della Regione Piemonte¹¹.

Consiste nella "Comunicazione relativa alla decisione di astenersi, ai sensi dell'art. 6 del codice di comportamento dei dipendenti della Giunta Regionale"

Con tale modulo il dipendente comunica, in relazione ad un particolare procedimento, la decisione di astenersi dal partecipare allo stesso, indicandone le motivazioni.

5.4 Adempimenti formali (ulteriori)

Tra gli adempimenti formali si ricordano:

- la protocollazione in arrivo delle note di candidatura
- la costituzione (eventuale) di una commissione interna per la valutazione delle candidature
- la comunicazione del rigetto della candidatura agli esclusi
- l'archiviazione delle note di candidatura e delle note di comunicazione agli esclusi

-

¹¹ Cfr nota 10

5.5 Adempimenti normativi

In adempimento alle prescrizioni di cui al d.lgs. 33/2013 (*Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni*) devono essere effettuate diverse tipologie di pubblicazione.

5.5.1 Pubblicazione ex art. 18, d.lgs. 33/2013

Con riferimento ai <u>Componenti interni</u>, trova applicazione la disposizione di cui all'art. 18, d.lgs 33/2013 rubricato "Obblighi di pubblicazione dei dati relativi agli incarichi conferiti ai dipendenti pubblici".

Tale norma stabilisce che "... le pubbliche amministrazioni pubblicano l'elenco degli incarichi conferiti o autorizzati a ciascuno dei propri dipendenti, con l'indicazione della durata e del compenso spettante per ogni incarico¹²⁻¹³."

Informazioni di carattere operativo

Il provvedimento amministrativo di costituzione della commissione di valutazione (di pertinenza del Settore competente – Cfr. punto 6.1.2) dovrà:

- a) riportare nel dispositivo la frase: "Il presente provvedimento sarà pubblicato ai sensi dell'art. 18 del d.lgs. 33/2013 nel sito istituzionale dell'ente, nella sezione Amministrazione trasparente".
- b) essere comunicato ai Referenti di Direzione per la Trasparenza per assicurarne la pubblicazione in adempimento alla normativa sulla Trasparenza.
- c) essere trasmesso, tramite l'applicativo Atti Amministrativi, selezionando all'interno del campo obbligatorio "Trasparenza" il valore:
 - Non soggetto alla trasparenza ai sensi Artt. 15-23-26 del decreto trasparenza

5.5.2 Pubblicazione ex art. 15, d.lgs. 33/2013

Con riferimento ai <u>Componenti esterni</u> trova applicazione la disposizione di cui all'art. 15, d.lgs. 33/2013 rubricato "Obblighi di pubblicazione concernenti i titolari di incarichi di collaborazione o consulenza".

La norma, in particolare, al comma 1 stabilisce che "... le pubbliche amministrazioni pubblicano e aggiornano le seguenti informazioni relative ai titolari di incarichi di collaborazione o consulenza:

- a) gli estremi dell'atto di conferimento dell'incarico;
- b) il curriculum vitae;

¹² L'art. 2-bis (rubricato "Ambito soggettivo di applicazione") del d.lgs. 33/2013 premettendo che, ai fini del decreto stesso, per pubbliche amministrazioni si intendono tutte le amministrazioni di cui all'art. 1, comma 2 del d. lgs. 165/2001, stabilisce che la medesima disciplina prevista per le pubbliche amministrazioni si applica anche, in quanto compatibile, alle società in controllo pubblico".

¹³ L'adempimento deve essere posto in essere anche laddove l'incarico conferito sia a titolo gratuito. Cfr. art. 53, commi 12 e 14 del d.lgs. 165/2001.

- c) i dati relativi allo svolgimento di incarichi o la titolarità di cariche in enti di diritto privato regolati o finanziati dalla pubblica amministrazione o lo svolgimento di attività professionali;
- d) i compensi, comunque denominati, relativi al rapporto di consulenza o di collaborazione, con specifica evidenza delle eventuali componenti variabili o legate alla valutazione del risultato.

Informazione di carattere operativo

Il provvedimento amministrativo di affidamento incarico di consulenza (di pertinenza della Direzione – Cfr. punto 6.1.2) dovrà:

- a) riportare nel dispositivo la frase: "Il presente provvedimento sarà pubblicato ai sensi dell'art.
 15 del d.lgs. 33/2013 nel sito istituzionale dell'ente, nella sezione Amministrazione trasparente".
- b) essere comunicato ai Referenti di Direzione per la Trasparenza per assicurarne la pubblicazione in adempimento alla normativa sulla Trasparenza.
- c) essere trasmesso, tramite l'applicativo Atti Amministrativi, selezionando all'interno del campo obbligatorio "Trasparenza" il valore:
 - Soggetto alla trasparenza ai sensi Art. 15 Consulenti e Collaboratori

In sintesi:

	Pubblicazioni ex d.lgs. 33/2013	Indicazione nel dispositivo della Determinazione	Selezione valore in Applicativo Atti Amministrativi
Determinazione costituzione Commissione di valutazione	Art. 18	Il presente provvedimento sarà pubblicato ai sensi dell'art. 18 del d.lgs. 33/2013 nel sito istituzionale dell'ente, nella sezione Amministrazione trasparente	Non soggetto alla trasparenza ai sensi Artt. 15-23-26 del decreto trasparenza
Determinazione affidamento incarico di consulenza	Art. 15	Il presente provvedimento sarà pubblicato ai sensi dell'art. 15 del d.lgs. 33/2013 nel sito istituzionale dell'ente, nella sezione Amministrazione trasparente	Soggetto alla trasparenza ai sensi Art. 15 – Consulenti e Collaboratori

5.5.3 Pubblicazione ex art. 53, comma 14, d.lgs. 165/2001

Con riferimento ai <u>Componenti esterni</u>, trova altresì applicazione la disposizione di cui all'art. 53, comma 14, del d.lgs. 165/2001.

Tale articolo stabilisce, a carico delle pubbliche amministrazioni, l'obbligo di comunicare alla Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento della funzione pubblica, l'elenco dei collaboratori esterni e dei soggetti cui sono stati affidati incarichi di consulenza con indicazione degli estremi dell'atto di conferimento, del nominativo dei soggetti percettori, della ragione dell'incarico e dell'ammontare erogato.

5.5.4 Produzione dell'Attestazione di avvenuta verifica di insussistenza di situazioni, anche potenziali, di conflitto di interesse

Il comma 14, secondo periodo, dell'art. 53 del d.lgs. 165/2001 prevede, sempre a carico delle pubbliche amministrazioni, di inserire nei propri siti istituzionali, un' ulteriore informazione consistente nell'"Attestazione dell'avvenuta verifica dell'insussistenza di situazioni, anche potenziali, di conflitto di interessi".

La Direzione Competitività del Sistema Regionale ha scelto di produrre tale attestazione a seguito di confronto tra quanto dichiarato dal potenziale affidatario dell'incarico di consulenza attraverso la **Dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà relativa alla insussistenza di conflitto di interessi** e quanto, dallo stesso, dichiarato nel Curriculum Vitae.

Tale attestazione (*Allegato 6*) è di competenza del responsabile del procedimento amministrativo "Affidamento incarichi di consulenza/collaborazione", quindi del Direttore Competitività del Sistema Regionale.

La pubblicazione degli estremi degli atti di conferimento di incarichi di consulenza completi di indicazione dei soggetti percettori, della ragione dell'incarico e dell'ammontare erogato integrata con l'attestazione dell'avvenuta verifica dell'insussistenza di situazioni, anche potenziali, di conflitto di interessi, unitamente alla comunicazione dei dati di cui al comma 14 dell'art. 53 del d.lgs. 165/2001, costituisce condizione per l'acquisizione dell'efficacia dell'atto e per la liquidazione dei relativi compensi.

5.5.5 Invio del provvedimento alla Corte dei Conti

Si rammenta che permane l'obbligo di trasmettere i provvedimenti di affidamento di incarichi di consulenza di importo superiore a Euro 5.000,00 (al netto degli oneri fiscali), alla Sezione regionale di controllo della Corte dei Conti per l'esercizio del controllo successivo sulla gestione, nei termini richiesti dalla sezione stessa

6. PRESIDIO DEL CONFLITTO DI INTERESSE – AZIONI POSTE IN ESSERE / MONITORAGGIO

A presidio del conflitto di interesse, la Direzione Competitività del Sistema regionale ha assunto la decisione di far ripresentare ogni anno, ai soggetti tenuti, le dichiarazioni rese ex Modulo C (Cfr. punto 6.3.3) coinvolgendo, in tale attività, i Responsabili di Settore.

In particolare, a questi ultimi viene richiesto di individuare il personale tenuto alla dichiarazione in base al tipo di attività svolta, ovvero al tipo di responsabilità ricoperta nella gestione degli incarichi affidati. Le dichiarazioni vengono conservate all'interno di un fascicolo annuale e messe a disposizione, in caso di controllo da parte dell'AdG.

Oltre a questa previsione, l'AdG ha disposto di effettuare, annualmente, il *Controllo a campione* sull'effettiva acquisizione, da parte del Dirigente, del modello compilato dal funzionario in materia di conflitto di interessi (Cfr. punto 6.3.3), dando così attuazione alla prescrizione di cui alla lettera A) del Piano d'Azione – Rischio SR1 – Conflitti di interesse nel comitato di valutazione.

17

COMPONENTI ESTERNI

Le parti in evidenza sono da compilare a cura del funzionario competente.

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL'ATTO DI NOTORIETA' relativa alla INSUSSISTENZA DI CONFLITTO DI INTERESSI

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE relativa alla ASSENZA DI CONDANNE PENALI PER I REATI PREVISTI NEL CAPO I DEL TITOLO II DEL LIBRO SECONDO DEL CODICE PENALE

rese ai sensi degli artt. 46 e 47 e 38 del d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445

IL DI	CHIARANTE		
Cogn	ome	Nome	
Data	di nascita//_	_ Luogo di nascita	Prov
•		nte nomina/designazione:	
parere	vincolante sull'istrutto	<mark>ria tecnica e di merito delle ista</mark>	nitoraggio istituito al fine di esprimere anze di finanziamento di cui al Bando azione Dirigenziale n del
In cas		venti (es: Poli di Innovazione)	, allegare alla presente, quale parte
	pevole delle sanzioni p la formazione o l'uso di		445/2000 per le dichiarazioni mendaci
>	del Codice di Compor (approvato con D.G.F	tamento dei dipendenti del ruolo R. n. 1-602 del 24/11/2014 e su	ella I.r. 14/2014 nonché degli artt. 5 e 6 o della Giunta della Regione Piemonte occessivamente modificato con D.G.R. , per quanto compatibile, anche nei

DICHIARA

Regione Piemonte

a) di non trovarsi, per quanto gli è dato sapere, in condizione, anche potenziale, di conflitto di interessi con le attività che gli vengono affidate:

confronti dei consulenti, dei collaboratori esterni e dei professionisti che collaborano con la

- b) che, per quanto gli consta, non esistono circostanze o fatti passati o suscettibili di insorgere nel prossimo futuro – che potrebbero mettere in discussione la sua indipendenza agli occhi di una qualsiasi delle parti;
- c) che, qualora, nel corso dell'incarico, emergesse l'esistenza di un simile conflitto di interessi

provvederà immediatamente a comunicarlo al respo	onsabile del procedimento.
2) in riferimento alla partecipazione al:	
(es: Comitato Tecnico di Valutazione e Monitora	gio di cui sopra)
	-
ai sensi dell'art. 35-bis del d.lgs. 165/2001 della corruzione nella formazione di comn	
DICHIARA	
di non essere stato condannato, anche con se previsti nel capo I del titolo II del libro secondo	
> Inoltre	
DICHIARA	
di aver preso visione dell'informativa di cui (Regolamento del Parlamento Europeo relativo alla al trattamento dei dati personali, nonché alla libe direttiva 95/46/CE), allegata al presente modulo.	protezione delle persone fisiche con riguardo
LUOGO E DATA	FIRMA DEL DICHIARANTE
LUUGU L DAIA	

Le dichiarazioni di cui sopra devono essere sottoscritte con una delle modalità previste all'articolo 65 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 (Codice dell'amministrazione digitale), ad esempio mediante firma digitale (o elettronica qualificata) ed inoltro via P.E.C. oppure sottoscritte alla presenza di un dipendente pubblico che accerta l'identità del dichiarante o sottoscritte e presentate o trasmesse unitamente alla copia di un documento di identità .

Informativa sul trattamento dei dati personali

ai sensi dell'art. 13 GDPR 2016/679

Si informa che i dati personali forniti alla Regione Piemonte saranno trattati secondo quanto previsto dal "Regolamento UE 2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento Generale sulla Protezione dei dati, di seguito GDPR)".

L'acquisizione dei dati personali ed il relativo trattamento sono obbligatori in relazione alle finalità sopra descritte; ne consegue che l'eventuale rifiuto a fornirli potrà determinare l'impossibilità del Titolare/Delegato del trattamento ad espletare le funzioni inerenti il procedimento amministrativo suindicato.

Il dato di contatto del Responsabile della protezione dati (data protection officer = DPO) è: dpo@regione.piemonte.it

Il Titolare del trattamento dei dati personali è la Giunta regionale, il Delegato al trattamento dei dati è il dirigente pro-tempore del Settore/Direzione (indicare il settore oppure la direzione a seconda di chi abbia la responsabilità del procedimento. Il Responsabile (esterno) del trattamento è il CSI Piemonte (Consorzio per il Sistema Informativo).

I dati personali saranno trattati esclusivamente da soggetti incaricati e da Responsabili (esterni) individuati dal Titolare o da soggetti incaricati individuati dal Responsabile (esterno), autorizzati ed istruiti in tal senso, adottando tutte quelle misure tecniche ed organizzative adeguate per tutelare i diritti, le libertà e i legittimi interessi riconosciuti per legge agli interessati.

I suddetti dati, resi anonimi, potranno essere utilizzati anche per finalità statistiche (d.lgs. 281/1999 e successive modifiche e integrazioni).

I dati personali sono conservati, per il periodo stabilito nel piano di fascicolazione e conservazione della Regione Piemonte.

I suddetti dati non saranno in alcun modo oggetto di trasferimento in un Paese terzo extra europeo, né di comunicazione a terzi fuori dai casi previsti dalla normativa in vigore, né di processi decisionali automatizzati compresa la profilazione.

I dati personali saranno comunicati a (indicare i destinatari o le categorie di destinatari a

cui certamente eventuali):		`		

I dati personali potranno, inoltre, essere comunicati ai seguenti soggetti:

- 1. Autorità con finalità ispettive o di vigilanza o Avtorità giudiziaria nei casi previsti dalla legge
- 2. soggetti privati richiedenti l'accesso documentale (att. 22 ss. legge 241/1990) o l'accesso civico (art. 5 d.lgs. 33/2013), nei initi e con le modalità previsti dalla legge
- 3. soggetti pubblici, in adempimento degli obblighi di celtificazione o in attuazione del principio di leale cooperazione istituzionale (art. 22, c. 5 legge 241/1990)
- 4. altre direzioni/settori della Regione Piemonte per/gli adempimenti di legge o per lo svolgimento delle attività istituzionali di competenza.

Ai sensi dell'articolo 125, paragrafo 4, lettera c) del Reg. (UE) 1303/2013, i dati contenuti nelle banche dati a disposizione della Commissione Europea saranno utilizzati attraverso l'applicativo informatico ARACHNE, fornito all'Autorità di Gestione dalla Commissione Europea, per l'individuazione degli indicatori di rischio di frode.

Lei potrà esercitare i diritti previsti dagli artt. da 15 a 22 del regolamento UE 679/2016, quali: la conferma dell'esistenza o meno dei suoi dati personali e la loro messa a disposizione in forma intellegibile, avere la conoscenza delle finalità su cui si basa il trattamento; ottenere la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o la limitazione o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, nonché l'aggiornamento, la rettifica o, se vi è interesse, l'integrazione dei dati, opporsi, per motivi legittimi, al trattamento stesso, rivolgendosi al Titolare, al Responsabile della protezione dati (DPO) o al Responsabile del trattamento, tramite i contatti di cui sopra o il diritto di proporre reclamo all'Autorità di controllo competente.

Riferimenti normativi citati nel modulo "Dichiarazione d'insussistenza di conflitto di interessi e dichiarazione sostitutiva di certificazione"

Legge 07 agosto 1990 n. 241

Art. 6-bis Conflitto di interessi

1. Il responsabile del procedimento e i titolari degli uffici competenti ad adottare i pareri, le valutazioni tecniche, gli atti endoprocedimentali e il provvedimento finale devono astenersi in caso di conflitto di interessi, segnalando ogni situazione di conflitto, anche potenziale.

Legge Regionale 14 ottobre 2014 n. 14

Articolo 7 Conflitto di interessi

1. In coerenza con quanto stabilito dai Codici di comportamento, adottati ai sensi dell' articolo 54 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 (Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche), il responsabile del procedimento, il responsabile dell'organo competente per l'adozione del provvedimento finale, se diverso dal responsabile del procedimento ai sensi dell'articolo 13, comma 1, nonché i titolari delle strutture competenti ad adottare i pareri, le valutazioni tecniche, gli atti endoprocedimentali, si astengono in caso di conflitto di interessi, segnalando ogni situazione di conflitto, anche potenziale.

Codice di comportamento dei dipendenti del ruolo della Giunta della Regione Piemonte

Art 5 Interessi finanziari, conflitti di interesse

2. Il dipendente si astiene dal prendere decisioni o svolgere attività increnti alle sue mansioni in situazioni di conflitto, anche potenziale, di interessi in cui siano convolti interessi personali, del coniuge, di conviventi, di parenti, di affini entro il secondo grado. Il conflitto può riguardare interessi di qualsiasi natura, anche non patrimoniali, come quelli derivanti dall'intento di voler assecondare pressioni politiche, sindacali o dei superiori gerarchici. Si considerano potenziali quei conflitti nei quali gli interessi finanziari e non di un dipendente potrebbero configgere o interferire con l'interesse pubblico connesso alle attività e funzioni allo stesso assegnate.

Art 6 Obbligo di astensione

1. Il dipendente si astiene dal partecipare all'adozione di decisioni o ad attività che possano coinvolgere interessi propri, ovvero di suoi parenti, di affini entro il secondo grado, del coniuge o di conviventi, oppure di persone con le quali abbia rapporti di frequentazione abituale, ovvero di soggetti od organizzazioni con cui egli o il coniuge abbiano causa pendente o grave inimicizia o rapporti di credito o di debito significativi, ovvero interessi di soggetti od organizzazioni di cui sia tutore, curatore, procuratore o agente, ovvero interessi di enti, di associazioni anche non riconosciute, di comitati di società di cui sia amministratore o gerente o dirigente o dipendente, nei casi in cui sia autorizzato di sensi della normativa vigente, o nelle quali ricopra cariche sociali e/o di rappresentanza. Il dipendente si astiene in ogni altro caso in cui esistano gravi ragioni di convenienza. Il dipendente comunica la decisione di astenersi con la relativa motivazione.

d.P.R. 28 dicembre 2000, n/445 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa)

Art. 76 Norme penali

- 1. Chiunque rilascia dichiarazioni mendaci, forma atti falsi o ne fa uso nei casi previsti dal presente testo unico e' punito ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia.
- 2. L'esibizione di un atto contenente dati non più rispondenti a verità equivale ad uso di atto falso.
- 3. Le dichiarazioni sostitutive rese ai sensi degli articoli 46 e 47 e le dichiarazioni rese per conto delle persone indicate nell'articolo 4, comma 2, sono considerate come fatte a pubblico ufficiale.

4. Se i reati indicati nei commi 1, 2 e 3 sono commessi per ottenere la nomina ad un pubblico ufficio o l'autorizzazione all'esercizio di una professione o arte, il giudice, nei casi più gravi, può applicare l'interdizione temporanea dai pubblici uffici o dalla professione e arte.

d. lgs. 30 marzo 2001, n. 165 (Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche)

Art. 35-bis Prevenzione del fenomeno della corruzione nella formazione di commissioni e nell'assegnazione agli uffici

- 1. Coloro che sono stati condannati, anche con sentenza non passata in giudicato, per i reati previsti nel capo I del titolo II del libro secondo del codice penale:
- c) non possono fare parte delle commissioni per la scelta del contraente per l'affidamento di lavori, forniture e servizi, per la concessione o l'erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari, nonché per l'attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere.

Art. 53 Incompatibilità, cumulo di impieghi e incarichi

Comma 14 Al fine della verifica dell'applicazione delle norme di cui all'articolo 1/ commi 123 e 127, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, e successive modificazioni /e integrazioni, le amministrazioni pubbliche sono tenute a comunicare al Dipartimento della funzione pubblica, in via telematica, tempestivamente e comunque nei termini previeti dal decreto egislativo 14 marzo 2013, n. 33, i dati di cui agli articoli 15 e 18 del medesimo de creto legislativo n. 33 del 2013, relativi a tutti gli incarichi conferiti o autorizzati a qualsiasi tito/o. Le ampinistrazioni rendono noti, mediante inserimento nelle proprie banche dati accessibili al pubblico per via telematica, gli elenchi dei propri consulenti indicando l'oggetto, la durata e il compenso dell'ingarico nonché l'attestazione dell'avvenuta verifica dell'insussistenza di situazioni, anche potenziali di conflitto di interessi. Le informazioni relative a consulenze e incarichi comunicate dalle amministrazioni al Dipartimento della funzione pubblica, nonché le informazioni pubblicate dalle stesse nelle proprie banche dati accessibili al pubblico per via telematica ai sensi del presente articolo, sono trasmesse e pubblicate in tabelle riassuntive rese liberamente scaricabili in un formato digitale standard aperto che consenta di analizzare e rielaborare, anche a fini statistici, i dati informatici. Entro il 31 dicembre di ciascun anno il Dipartimento della funzione pubblica trasmette alla Corte dei conti l'elenco delle amministrazioni che hanno omesso di trasmettere e pubblicare, in tutto o in parte, le informazioni di cui al terzo periodo del presente comma in formato digitale standard aperto. Entro il 31 dicembre di ciascun anno il Dipartimento della funzione pubblica trasmette alla Corte dei conti l'elenco delle amministrazioni che hanno omesso di effettuare la comunicazione, avente ad oggetto l'elenco dei collaboratori esterni e dei soggetti cui sono stati affidati incarichi di consulenza.


GDPR 2016/679 (Regolamento de Parlamento Europeo relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE)

Articolo 13 Informazioni da fornire qualora i dati personali siano raccolti presso l'interessato

- 1. In caso di raccolta presso l'interessato di dati che lo riguardano, il titolare del trattamento fornisce all'interessato, nel momento in cui i dati personali sono ottenuti, le seguenti informazioni:
- a) l'identità e i dan di contatto del titolare del trattamento e, ove applicabile, del suo rappresentante;
- b) i dati di contatto del responsabile della protezione dei dati, ove applicabile;
- c) le finalità del trattamento chi sopo destinati i dati personali nonché la base giuridica del trattamento;
- d) qualora il trattamento si basi sull'articolo 6, paragrafo 1, lettera f), i legittimi interessi perseguiti dal titolare del trattamento o da terzi;
- e) gli eventuali destinatari o le eventuali categorie di destinatari dei dati personali;
- f) ove applicabile, l'intenzione del titolare del trattamento di trasferire dati personali a un paese terzo o a un'organizzazione internazionale e l'esistenza o l'assenza di una decisione di adeguatezza della Commissione o, nel caso dei trasferimenti di cui all'articolo 46 o 47, o all'articolo

- 49, paragrafo 1, secondo comma, il riferimento alle garanzie appropriate o opportune e i mezzi per ottenere una copia di tali garanzie o il luogo dove sono state rese disponibili.
- 2. In aggiunta alle informazioni di cui al paragrafo 1, nel momento in cui i dati personali sono ottenuti, il titolare del trattamento fornisce all'interessato le seguenti ulteriori informazioni necessarie per garantire un trattamento corretto e trasparente:
- a) il periodo di conservazione dei dati personali oppure, se non è possibile, i criteri utilizzati per determinare tale periodo;
- b) l'esistenza del diritto dell'interessato di chiedere al titolare del trattamento l'accesso ai dati personali e la rettifica o la cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento dei dati personali che lo riguardano o di opporsi al loro trattamento, oltre al diritto alla portabilità dei dati;
- c) qualora il trattamento sia basato sull'articolo 6, paragrafo 1, lettera a), oppure sull'articolo 9, paragrafo 2, lettera a), l'esistenza del diritto di revocare il consenso in qualsiasi momento senza pregiudicare la liceità del trattamento basata sul consenso prestato prima della revoca;
- d) il diritto di proporre reclamo a un'autorità di controllo:
- e) se la comunicazione di dati personali è un obbligo legale o contrattivale oppure un requisito necessario per la conclusione di un contratto, e se l'interessato ha l'obbligo di fornire i dati personali nonché le possibili conseguenze della mancata comunicazione di tali dati.
- f) l'esistenza di un processo decisionale automatizzato, compresa la profilazione di cui all'articolo 22, paragrafi 1 e 4, e, almeno in tali casi, informazioni significative sulla logica utilizzata, nonché l'importanza e le conseguenze previste di tale trattamento per l'interessato.
- 3. Qualora il titolare del trattamento intenda trattare ulteriormente i dati personali per una finalità diversa da quella per cui essi sono stati raccolti, prima di tale ulteriore trattamento fornisce all'interessato informazioni in merito a tale diversa finalità e ogni ulteriore informazione pertinente di cui al paragrafo 2.

4. I paragrafi 1, 2 e 3 non si applicano se e nella misura in cui l'interessato dispone già delle informazioni.



COMPONENTI INTERNI

Le parti in evidenza sono da compilare a cura del funzionario competente.

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL'ATTO DI NOTORIETA' relativa alla INSUSSISTENZA DI CONFLITTO DI INTERESSI

E

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE relativa alla ASSENZA DI CONDANNE PENALI PER I REATI PREVISTI NEL CAPO I DEL TITOLO II DEL LIBRO SECONDO DEL CODICE PENALE

rese ai sensi degli artt. 46 e 47 e 38 del d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445

IL DICHI	IARANTE	
Cognom	ne Nome	
Data di r	nascita// Luogo di nascita	Prov
	rimento alla seguente nomina/designazione:	
parere vi	ponente del Comitato Tecnico di Valutazione e Monitora incolante sull'istruttoria tecnica e di merito delle istanze approvato con Determinazion di pluralità di interventi (es: Poli di Innovazione), alle re, l'elenco degli interventi stessi	di finanziamento di cui al Bando ne Dirigenziale n del
consape	vole delle sanzioni penali previste all'art. 76 d.P.R. 445/2 formazione o l'uso di atti falsi,	2000 per le dichiarazioni mendaci
de (a n.	ai sensi dell'art. 6-bis della I. 241/1990 e dell'art. 7 della I. el Codice di Comportamento dei dipendenti del ruolo del approvato con D.G.R. n. 1-602 del 24/11/2014 e succes . 1-1717 del 13/07/2015) che trova applicazione, per onfronti dei consulenti, dei collaboratori esterni e dei pro degione Piemonte	la Giunta della Regione Piemonte sivamente modificato con D.G.R. quanto compatibile, anche nei
DICHIAF	RA	
	n trovarsi, per quanto gli è dato sapere, in condizione essi con le attività che gli vengono affidate;	e, anche potenziale, di conflitto
insorgere	per quanto gli consta, non esistono circostanze o re nel prossimo futuro – che potrebbero mettere in dis ni di una qualsiasi delle parti;	

c) che, qualora, nel corso dell'incarico, emergesse l'esistenza di un simile conflitto di interessi

provvederà immediatamente a comunicarlo al responsabile del procedimento.

2) in riferimento alla partecipazione al:	
(es: Comitato Tecnico di Valutazione e Moni	toraggio di cui sopra)
	/2001 rubricato "Prevenzione del fenomeno commissioni e nell'assegnazione agli uffici"
di non essere stato condannato, anche co previsti nel capo I del titolo II del libro seco	on sentenza non passata in giudicato, per i reati ndo del Codice Penale
LUOGO E DATA	FIRMA DEL DICHIARANTE

Le dichiarazioni di cui sopra devono essere sottoscritte con una delle modalità previste all'articolo 65 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 (Codice dell'amministrazione digitale), ad esempio mediante firma digitale (o elettronica qualificata) ed inoltro via P.E.C. oppure sottoscritte alla presenza di un dipendente pubblico che accerta l'identità del dichiarante o sottoscritte e presentate o trasmesse unitamente alla copia di un documento di identità .

Riferimenti normativi citati nel modulo "Dichiarazione d'insussistenza di conflitto di interessi e dichiarazione sostitutiva di certificazione"

Legge 07 agosto 1990 n. 241

Art. 6-bis Conflitto di interessi

1. Il responsabile del procedimento e i titolari degli uffici competenti ad adottare i pareri, le valutazioni tecniche, gli atti endoprocedimentali e il provvedimento finale devono astenersi in caso di conflitto di interessi, segnalando ogni situazione di conflitto, anche potenziale.

Legge Regionale 14 ottobre 2014 n. 14

Articolo 7 Conflitto di interessi

1. In coerenza con quanto stabilito dai Codici di comportamento, adottati ai sensi dell' articolo 54 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 (Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche), il responsabile del procedimento, il responsabile dell'organo competente per l'adozione del provvedimento finale, se diverso dal responsabile del procedimento ai sensi dell'articolo 13, comma 1, nonché i titolari delle strutture competenti ad adottare i pareri, le valutazioni tecniche, gli atti endoprocedimentali, si astengono in caso di conflitto di interessi, segnalando ogni situazione di conflitto, anche potenziale.

Codice di comportamento dei dipendenti del ruolo della Giunta della Regione Piemonte

Art 5 Interessi finanziari, conflitti di interesse

2. Il dipendente si astiene dal prendere decisioni o svolgere attività inerenti alle sue mansioni in situazioni di conflitto, anche potenziale, di interessi in cui siano coinvolti interessi personali, del coniuge, di conviventi, di parenti, di affini entro il secondo grado. Il conflitto può riguardare interessi di qualsiasi natura, anche non patrimoniali, come quelli derivanti dall'intento di voler assecondare pressioni politiche, sindacali o dei superiori gerarchici. Si considerano potenziali quei conflitti nei quali gli interessi finanziari e non di un dipendente potrebbero configgere o interferire con l'interesse pubblico connesso alle attività e funzioni allo stesso assegnate.

Art 6 Obbligo di astensione

1. Il dipendente si astiene dal partecipare all'adozione di decisioni o ad attività che possano coinvolgere interessi propri, ovvero di suoi parenti, di affini entro il secondo grado, del coniuge o di conviventi, oppure di persone con le quali abbia rapporti di frequentazione abituale, ovvero di soggetti od organizzazioni con cui egli o il coniuge abbiano causa pendente o grave inimicizia o rapporti di credito o di debito significativi, ovvero interessi di soggetti od organizzazioni di cui sia tutore, curatore, procuratore o agente, ovvero interessi di enti, di associazioni anche non riconosciute, di comitati di società di cui sia amministratore o gerente o dirigente o dipendente, nei casi in cui sia autorizzato ai sensi della normativa vigente, o nelle quali ricopra cariche sociali e/o di rappresentanza. Il dipendente si astiene in ogni altro caso in cui esistano gravi ragioni di convenienza. Il dipendente comunica la decisione di astenersi con la relativa motivazione.

d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa)

Art. 76 Norme penali

- 1. Chiunque rilascia dichiarazioni mendaci, forma atti falsi o ne fa uso nei casi previsti dal presente testo unico e' punito ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia.
- 2. L'esibizione di un atto contenente dati non più rispondenti a verità equivale ad uso di atto falso.
- 3. Le dichiarazioni sostitutive rese ai sensi degli articoli 46 e 47 e le dichiarazioni rese per conto delle persone indicate nell'articolo 4, comma 2, sono considerate come fatte a pubblico ufficiale.

4. Se i reati indicati nei commi 1, 2 e 3 sono commessi per ottenere la nomina ad un pubblico ufficio o l'autorizzazione all'esercizio di una professione o arte, il giudice, nei casi più gravi, può applicare l'interdizione temporanea dai pubblici uffici o dalla professione e arte.

d. lgs. 30 marzo 2001, n. 165 (Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche)

Art. 35-bis Prevenzione del fenomeno della corruzione nella formazione di commissioni e nell'assegnazione agli uffici

- 1. Coloro che sono stati condannati, anche con sentenza non passata in giudicato, per i reati previsti nel capo I del titolo II del libro secondo del codice penale:
- c) non possono fare parte delle commissioni per la scelta del contraente per l'affidamento di lavori, forniture e servizi, per la concessione o l'erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari, nonché per l'attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere.

Art. 53 Incompatibilità, cumulo di impieghi e incarichi

Comma 14 Al fine della verifica dell'applicazione delle norme di cui all'articolo 1/ commi 123 e 127, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, e successive modificazioni /e integrazioni, le amministrazioni pubbliche sono tenute a comunicare al Dipartimento della funzione pubblica, in via telematica, tempestivamente e comunque nei termini previxti\dal decreto egislativo 14 marzo 2013, n. 33, i dati di cui agli articoli 15 e 18 del medesimo de queto legislativo n. 33 del 2013, relativi a tutti gli incarichi conferiti o autorizzati a qualsiasi tito/o.\ Le amininistrazioni rendono noti, mediante inserimento nelle proprie banche dati accessibili al pubblico per via telematica, gli elenchi dei propri consulenti indicando l'oggetto, la durata e il compenso dell'ingarico nonché l'attestazione dell'avvenuta verifica dell'insussistenza di situazioni, anchè potenziali di conflitto di interessi. Le informazioni relative a consulenze e incarichi comunicate dalle apprininistrazioni al Dipartimento della funzione pubblica, nonché le informazioni pubblicate dalle stesse nelle proprie banche dati accessibili al pubblico per via telematica ai sérisi del presenté articolo, sono trasmesse e pubblicate in tabelle riassuntive rese liberamente scaricabili in un formato digitale standard aperto che consenta di analizzare e rielaborare, anche a fini statistici, i dati informatici. Entro il 31 dicembre di ciascun anno il Dipartimento della funzione pubblica trasmette alla Corte dei conti l'elenco delle amministrazioni che hanno omesso di trasmettere e pubblicare, in tutto o in parte, le informazioni di cui al terzo periodo del presente comma in formato digitale standard aperto. Entro il 31 dicembre di ciascun anno il Dipartimento della funzione pubblica trasmette alla Corte dei conti l'elenco delle amministrazioni che hanno omesso di effettuare la comunicazione, avente ad oggetto l'elenco dei collaboratori esterni e dei soggetti cui sono stati affidati incarichi di consulenza.

Le parti in evidenza sono da compilare a cura del funzionario competente.

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL'ATTO DI NOTORIETA' RELATIVA ALLO SVOLGIMENTO DI INCARICHI O ALLA TITOLARITÀ DI CARICHE IN ENTI DI DIRITTO PRIVATO REGOLATI O FINANZIATI DALLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE O ALLO SVOLGIMENTO DI ATTIVITÀ PROFESSIONALI

(resa ai sensi degli artt. 47 e 38 del d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445)
IL DICHIARANTE
Cognome Nome
Data di nascita// Luogo di nascita/ Prov
in riferimento alla seguente nomina/designazione:
[es: componente del Comitato Tecnico di Valutaxione e Monitoraggio istituito al fine di esprimere
parere vincolante sull'istruttoria tecnic <mark>a e di merito</mark> d <mark>elle istanze di finanziamento di cui al Bando</mark>
approvato con Determinazione Dirigenziale n del
consapevole delle sanzioni penali previste all art. 6 d.P.R. 445/2000 per le dichiarazioni mendac
e per la formazione o l'uso di atti lalsi
> ai sensi dell'art. 15,/comma 1, lettera c) del d.lgs. 33/2013 (Riordino della disciplina
riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da
parte delle pubbliche ammin/strazioni)

SEZIONE I – INCARICHI

DICHIARA			
☐ di NON essere affidatario pubblica amministrazione	di incarichi in enti di diritto p	rivato regolati o finanziati dalla	
☐ di essere affidatario di inca amministrazione:	arichi in enti di diritto privato r	egolati o finanziati dalla pubblica	
Ente Oggetto dell'incarico Durata dell'incarico			
SEZIONE II – CARICHE			
DICHIARA			
☐ di NON essere titolare d pubblica amministrazione	i cariche in enti di diritto pr	ivato regolati o finanziati dalla	
☐ di essere titolare delle segue amministrazione:	nti cariche in enti di diritto privato	o regolati o finanziati dalla pubblica	
Ente	Carica	Durata della carica	
SEZIONE III – ATTIVITÀ PROF	ESSIONALI		
DICHIARA			
☐ di NON svolgere attività pr	ofessionali		
☐ di svolgere le seguenti attivit	à professionali:		
Attività professionale	Dal	Note	

> Inoltre

DICHIARA

Di aver preso visione dell'informativa di cui all'art. 13 del Regolamento UE 2016/679 (Regolamento del Parlamento Europeo relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE), allegata al presente modulo.

LUOGO E DATA	FIRMA DEL DICHIARANTE

Le dichiarazioni di cui sopra devono essere sottoscritte con una delle modalità previste all'articolo 65 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 (Codice dell'amministrazione digitale), ad esempio mediante firma digitale (o elettronica qualificata) ed inoltro via P.E.C. oppure sottoscritte alla presenza di un dipendente pubblico che accerta l'identità del dichiarante o sottoscritte e presentate o trasmesse unitamente alla copia di un documento di identità .

Informativa sul trattamento dei dati personali

ai sensi dell'art. 13 GDPR 2016/679

Si informa che i dati personali forniti alla Regione Piemonte saranno trattati secondo quanto previsto dal "Regolamento UE 2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento Generale sulla Protezione dei dati, di seguito GDPR)".

L'acquisizione dei dati personali ed il relativo trattamento sono obbligatori in relazione alle finalità sopra descritte; ne consegue che l'eventuale rifiuto a fornirli potrà determinare l'impossibilità del Titolare/Delegato del trattamento ad espletare le funzioni inerenti il procedimento amministrativo suindicato.

Il dato di contatto del Responsabile della protezione dati (data protection officer = DPO) è: dpo@regione.piemonte.itII

Titolare del trattamento dei dati personali è la Giunta regionale, il Delegato al trattamento dei dati è il dirigente pro-tempore del Settore/Direzione il settore oppure la direzione al seconda di chi abbia la responsabilità del procedimento.

Il Responsabile (esterno) del trattamento è il CSI Piemonte (Consorzio per il Sistema Informativo).

I dati personali saranno trattati ezclusivamente da soggetti incaricati e da Responsabili (esterni) individuati dal Titolare o da soggetti incaricati individuati dal Responsabile (esterno), autorizzati ed istrutti in tal senso, adottando tutte quelle misure tecniche ed organizzative adeguate per tutelare i diritti, le libertà e i legittimi interessi riconosciuti per legge agli interessati.

I suddetti dati, resi anonimi, potranno essere utilizzati anche per finalità statistiche (d.lgs. 281/1999 e successive modifiche e integrazioni).

I dati personali sono conservati, per il periodo stabilito nel piano di fascicolazione e conservazione della Regione Piemonte.

I suddetti dati non saranno in alcun modo oggetto di trasferimento in un Paese terzo extra europeo, né di comunicazione a terzi fuori dai casi previsti dalla normativa in vigore, né di processi decisionali automatizzati compresa la profilazione.

I dati personali s	saranno comunicat	i a <mark>(indicare i c</mark>	destinatari o le	e categorie di	destinatari a
cui certamente s	aranno comunicati	i dati personal	li, si veda di se	<mark>eguito per i de:</mark>	stinatari solo
<mark>eventuali):</mark>			/		

I dati personali potranno, inoltre, essere comunicati ai soggetti:

- 1. Autorità con finalità ispettive o di vigilanza (Autorità giudiziaria nei casi previsti dalla legge
- 2. soggetti privati richiedenti l'accesso documentale (artt./22 ss. legge 241/1990) o l'accesso civico (art. 5 d.lgs. 33/2013) nel limiti e con le modalità previsti dalla legge
- 3. soggetti pubblici, in adempimento degi obblighi di certificazione o in attuazione del principio di leale cooperazione istituzionale (art. 22, c. 5 legge 241/1990)
- 4. altre direzioni/settori della Regione Riemonte per gli adempimenti di legge o per lo svolgimento delle attività istituzionali di competenza.

Ai sensi dell'articolo 125, paragrafo 4, lettera d'del Reg. (UE) 1303/2013, i dati contenuti nelle banche dati a disposizione della Commissione Europea saranno utilizzati attraverso l'applicativo informatico ARACHNE, fornito all'Autorità di Gestione dalla Commissione Europea, per l'individuazione degli indicatori di rischio di frode.

Lei potrà esercitare i diritti previsti dagli artt. da 15 a 22 del regolamento UE 679/2016, quali: la conferma dell'esistenza o meno dei suoi dati personali e la loro messa a disposizione in forma intellegibile; avere la conoscenza delle finalità su cui si basa il trattamento; ottenere la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o la limitazione o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, nonché l'aggiornamento, la rettifica o, se vi è interesse, l'integrazione dei dati; opporsi, per motivi legittimi, al trattamento stesso, rivolgendosi al Titolare, al Responsabile della protezione dati (DPO) o al Responsabile del trattamento, tramite i contatti di cui sopra o il diritto di proporre reclamo all'Autorità di controllo competente.

Riferimenti normativi citati nel modulo "Dichiarazione relativa allo svolgimento di incarichi o alla titolarità di cariche in enti di diritto privato regolati o finanziati dalla pubblica amministrazione o allo svolgimento di attività professionali"

d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa)

Art. 76 Norme penali

- 1. Chiunque rilascia dichiarazioni mendaci, forma atti falsi o ne fa uso nei casi previsti dal presente testo unico e' punito ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia.
- 2. L'esibizione di un atto contenente dati non più rispondenti a verità equivale ad uso di atto falso.
- 3. Le dichiarazioni sostitutive rese ai sensi degli articoli 46 e 47 e le dichiarazioni rese per conto delle persone indicate nell'articolo 4, comma 2, sono considerate come fatte a pubblico ufficiale.
- 4. Se i reati indicati nei commi 1, 2 e 3 sono commessi per ottenere la nomina ad un pubblico ufficio o l'autorizzazione all'esercizio di una professione o arte, il giudice, nei casi più gravi, può applicare l'interdizione temporanea dai pubblici uffici o dalla professione o arte.

d.lgs. 14 marzo 2013 n. 33 (Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni.

Art. 15 Obblighi di pubblicazione concernenti i titolari di incarichi di collaborazione o consulenza

- 1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 9-bis e fermi restando di obblighi di comunicazione di cui all'articolo 17, comma 22, della legge 15 maggio 1997 n. 127, le pubbliche amministrazioni pubblicano e aggiornano le seguenti informazioni relative ai titolari di incarichi di collaborazione o consulenza:
- a) gli estremi dell'atto di conferimento dell'incarico
- b) il curriculum vitae;
- c) i dati relativi allo svolgimento di incarichi o la titolarità di cariche in enti di diritto privato regolati o finanziati dalla pubblica amministrazione o lo svolgimento di attività professionali;
- d) i compensi, comunque denominati, relativi al rapporto di consulenza o di collaborazione, con specifica evidenza delle eventuali componenti variabili o legate alla valutazione del risultato.

GDPR 2016/679 (Regolamento del Parlamento Europeo relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE)

Articolo 13 Informazioni da fornire qualora i dati personali siano raccolti presso l'interessato

1. In caso di raccolta presso l'interessato di dati che lo riguardano, il titolare del trattamento fornisce all'interessato, nel momento in cui i dati personali sono ottenuti, le seguenti informazioni:a) l'identità e i dati di contatto del titolare del trattamento e, ove applicabile, del suo rappresentante; b) i dati di contatto del responsabile della protezione dei dati, ove applicabile; c) le finalità del trattamento cui sono destinati dati personali nonché la base giuridica del trattamento; d) qualora il trattamento si basi sull'articolo 6, paragrafo 1, lettera f), i legittimi interessi perseguiti dal titolare del trattamento o da terzi; e) gli eventuali destinatari o le eventuali categorie di destinatari dei dati personali; f) ove applicabile, l'intenzione del titolare del trattamento di trasferire dati personali a un paese terzo o a un'organizzazione internazionale e l'esistenza o l'assenza di una decisione di adeguatezza della Commissione o, nel caso dei trasferimenti di cui all'articolo 46 o 47, o all'articolo 49, paragrafo 1, secondo comma, il riferimento alle garanzie appropriate o opportune e i mezzi per ottenere una copia di tali garanzie o il luogo dove sono state rese disponibili.

- 2. In aggiunta alle informazioni di cui al paragrafo 1, nel momento in cui i dati personali sono ottenuti, il titolare del trattamento fornisce all'interessato le seguenti ulteriori informazioni necessarie per garantire un trattamento corretto e trasparente:
- a) il periodo di conservazione dei dati personali oppure, se non è possibile, i criteri utilizzati per determinare tale periodo;
- b) l'esistenza del diritto dell'interessato di chiedere al titolare del trattamento l'accesso ai dati personali e la rettifica o la cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento dei dati personali che lo riguardano o di opporsi al loro trattamento, oltre al diritto alla portabilità dei dati;
- c) qualora il trattamento sia basato sull'articolo 6, paragrafo 1, lettera a), oppure sull'articolo 9, paragrafo 2, lettera a), l'esistenza del diritto di revocare il consenso in qualsiasi momento senza pregiudicare la liceità del trattamento basata sul consenso prestato prima della revoca;
- d) il diritto di proporre reclamo a un'autorità di controllo;
- e) se la comunicazione di dati personali è un obbligo legale o contrattuale oppure un requisito necessario per la conclusione di un contratto, e se l'interessato ha l'obbligo di fornire i dati personali nonché le possibili conseguenze della mancata comunicazione di tali dati;
- f) l'esistenza di un processo decisionale automatizzato, compresa a profilozione di cui all'articolo 22, paragrafi 1 e 4, e, almeno in tali casi, informazioni significative sulla ogica utilizzata, nonché l'importanza e le conseguenze previste di tale trattamento per l'interessato.
- 3. Qualora il titolare del trattamento intenda trattare ulteriormente i dali personali per una finalità diversa da quella per cui essi sono stati raccolti, prima di ale ulteriore trattamento fornisce all'interessato informazioni in merito a tale diversa finalità e ogni ulteriore informazione pertinente di cui al paragrafo 2.
- 4. I paragrafi 1, 2 e 3 non si applicano se e nella mistra in cui l'interessato dispone già delle informazioni.

d.lgs. 08 aprile 2013, n. 39 (Disposizioni in materia di inconferibilità e incompatibilità di incarichi presso le pubbliche amministrazioni e presso gli enti privati in controllo pubblico, a norma dell'articolo 1, commi 49 e 50, della legge 6 novembre 2012, n. 190)

Art. 1 Definizioni

Comma 2 Ai fini del presente decreto si intende:

- d) per **«enti di diritto privato regolati o finanziati»**, le società e gli altri enti di diritto privato, anche privi di personalità giuridica, nei confronti dei quali l'amministrazione che conferisce l'incarico:
 - 1) svolga funzioni di regolazione dell'attività principale che comportino anche attraverso il rilascio di autorizzazioni o concessioni, resercizio continuativo di poteri di vigilanza, di controllo o di certificazione;
 - 2) abbia una partecipazione minoritaria nel capitale;
 - 3) finanzi le attività attraverso rapporti convenzionali, quali contratti pubblici, contratti di servizio pubblico e di concessione di beni pubblici;
- e) per «incarichi e cariche in enti di diritto privato regolati o finanziati», le cariche di presidente con delegne gestionali dirette, amministratore delegato, le posizioni di dirigente, lo svolgimento stabile di attività di consulenza a favore dell'ente.

MODULO C

COMUNICAZIONE relativa alla misura 8.1.13 del Piano di Prevenzione della Corruzione: rapporti tra l'amministrazione regionale ed i soggetti terzi

Al Responsabile della struttura di assegnazione Per i Direttori: al Responsabile della Prevenzione della Corruzione

	u	cha i revenzione della condizione
		in servizio presso la Direzione/il
	DICHIARA	
	// \ \	condo grado, convivenza more uxorio
	// \ \	murque con il soggetto contraente o
		essione o erogazione di vantaggi
		dimenti di propria competenza, e
precisamente		
	//	
di non trovarsi in rappo	rto di parentel a o affinità enti	ro il secondo grado, convivenza more
uxorio con i titolari o gli ammi	nistratori, o i soci o i dipe	ndenti o comunque con il soggetto
contraente o con il peneficiario	di procedimenti di autorizza	azione, concessione o erogazione di
		cedimenti di propria competenza;
di essere consapevole c	he in/ordine alla predetta dicl	hiarazione verranno effettuati controlli
interni a campione.	\ /	
In fede.		
Luogo e data	Firma	

MODULO B

COMUNICAZIONE relativa alla decisione di astenersi, ai sensi dell'art. 6 del Codice di comportamenti dei dipendenti della Giunta Regionale

Al Responsabile della struttura di assegnazione Per i Direttori: al Responsabile della Prevenzione della Corruzione
Visto l'art. 6 del Codice di comportamenti dei dipendenti della Giunta Regionale, il/la sottoscritto/anato/a
in servizio presso la Direzione/il Settore
COMUNICA
Con riferimento al seguente procedimento: la decisione di astenersi dal partecipare allo stesso per le seguenti motivazioni:
Al riguardo, si ricorda che l'art. 6 del Codice di comportamento dei dipendenti della Giunta regionale dispone che il soggetto che deve valutare la decisione di astenersi debba farlo tramite una nota scritta, nel termine di 5 giorni lavorativi. In fede.
Luogo e data

CARTA INTESTATA DEL SETTORE COMPETENTE

ATTESTAZIONE

DI AVVENUTA VERIFICA DI INSUSSISTENZA DI SITUAZIONI, ANCHE POTENZIALI, DI CONFLITTO DI INTERESSI

In relazione all'incarico di componente esperto del Comitato Tecnic conferito al Dott con Determinazione Dirigenziale n	
SI ATTESTA	
di aver verificato, sulla base del curriculum vitae presentato dall'esp dal medesimo prodotta, l'insussistenza di situazioni, anche potenzia	• •
La presente dichiarazione è rilasciata per la pubblicazione sul sezione "Amministrazione Trasparente", ai sensi dell'art. 53, com come modificato dall'art. 1, comma 42, lett. h), della I. n. 190/2012.	nma 14 del d. lgs. n. 165/2001
Torino, lì	
	rettore Regionale ssa Giuliana Fenu



